

**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE  
TRANSFRONTALIERA  
Interreg IV ITALIA - AUSTRIA  
2007-2013**

**DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE  
IMPRESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DI  
ESESIONE DELLA COMMISSIONE N. 800/2008  
Testo illustrativo**

Un soggetto qualificabile come impresa può partecipare al Programma di cooperazione territoriale tra Italia e Austria come fornitore di beni o prestatore di servizi, ovvero come beneficiario di contributi a fronte di attività da esso poste in essere nel proprio interesse. Questo a prescindere dal fatto che ciò avvenga nell'ambito di un progetto transnazionale. Nel caso di fornitore di beni o prestatore di servizi si dovranno eventualmente applicare le regole dell'evidenza pubblica. Nel caso di beneficiario di contributi va rispettata la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. In entrambi i casi vanno comunque applicate le norme specifiche del Programma di ammissibilità della spesa.

**CONCETTO DI IMPRESA**

Si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di natura economica e che offra beni o servizi in concorrenza (attuale o potenziale) con altri operatori attivi sul mercato. Si tratta di una nozione che comprende tutte le imprese private e pubbliche ed il complesso delle loro "produzioni"; il soggetto beneficiario dei vantaggi deve tuttavia svolgere effettivamente un'attività di natura economica, destinata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi sul mercato. Per questo non rientrano nella nozione di impresa le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali. Al contrario, in molti casi enti pubblici o amministrazioni locali possono essere considerati alla stregua di imprese.

Nella valutazione delle diverse attività occorre dunque un approccio pragmatico, che tenga conto dell'evoluzione delle attività stesse e del mercato. In generale, sono considerate attività d'impresa anche le attività svolte spesso da soggetti a prevalente o totale partecipazione pubblica e finalizzate ad un pubblico interesse (la produzione e distribuzione dell'energia, la distribuzione dell'acqua, i trasporti urbani, e così via).

Non è rilevante la natura giuridica del soggetto; la distinzione tra pubblico (o pubblico equivalente) e privato non può dunque essere la discriminante per stabilire se un intervento pubblico a favore di un determinato soggetto, o categoria di soggetti, sia qualificabile o meno aiuto di Stato ai sensi dell'art.87, par.1 del trattato: unico criterio di valutazione è la verifica dell'esercizio di un'attività economica sul mercato.

Quando il contributo a valere sulle risorse del Programma costituisce aiuto di Stato, dovrà essere concesso nel rispetto delle disposizioni comunitarie pertinenti, e in particolare:

- in regime “*de minimis*”, ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione;
- in base ad un regime autorizzato o esentato dell’amministrazione di riferimento di ciascun soggetto;
- in base ad un regime predisposto dall’Autorità di gestione del Programma e comunicato alla Commissione ai sensi del Regolamento (CE) n.800/2008.

Si è dunque provveduto ad adottare e comunicare alla Commissione il regime intitolato “***Disposizioni per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commissione n.800/2008***”, che stabilisce le condizioni alle quali potranno essere concessi contributi alle imprese nell’ambito del Programma, quando non si ricorra al regime “*de minimis*” o ad un regime notificato o comunicato in esenzione da una delle amministrazioni partner del Programma stesso.

Quando un’impresa è potenziale beneficiaria di un contributo a valere sulle risorse del Programma (verificato che non si tratti di un fornitore o di un prestatore di servizi) si dovrà individuare la base giuridica cui riferire tale contributo (Regolamento n.1998/2006; regime notificato o esentato di una delle amministrazioni partner; regime in esenzione del Programma, citato).

Qualora si opti per l’applicazione del regime in esenzione del Programma costituito dalle ***Disposizioni*** citate, si dovrà stabilire a che titolo può essere richiesto e concesso il contributo, inquadrandolo in una delle fattispecie regolamentate da tali disposizioni e quantificare l’entità del contributo ammissibile. Deve essere chiaro che tale operazione non può concludersi con una riduzione dell’onere sostenuto dal soggetto in questione, perché l’aiuto dovrà essere quantificato – a meno che i criteri non dispongano diversamente<sup>1</sup> – in percentuale sui costi ammissibili. Infatti riducendosi questi ultimi, si riduce proporzionalmente anche il contributo.

Nella tabella che segue sono indicate le diverse tipologie di attività svolte da imprese che possono beneficiare degli interventi del Programma, a titolo del regime in esenzione in oggetto, con l’indicazione dell’intensità o entità dell’importo dell’aiuto concedibile. L’intensità dell’aiuto è espressa in percentuale delle spese ammissibili, per le quali si rinvia, caso per caso, a quanto indicato nelle ***Disposizioni***. In alcuni casi l’aiuto è espresso in importo massimo: in tali casi – a meno che non vi sia un’indicazione diversa – il contributo può coprire anche il 100% delle spese ammissibili.

---

<sup>1</sup> È il caso, ad esempio, degli aiuti alle nuove imprese innovative.

<b>Rif. al regime</b>	<b>Tipologia di attività</b>	<b>Intensità o entità dell'aiuto</b>
Art.7	Investimenti effettuati da PMI	10% per le medie imprese 20% per le piccole imprese 40% per le PMI di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
Art.8	Investimenti nelle regioni assistite	15% per le grandi imprese 25% per le medie imprese 35% per le piccole imprese 15% per le imprese di trasporto di ogni dimensione 40% per le PMI di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli
Art.11	Investimenti volti al superamento di norme ambientali	35% per le grandi imprese 45% per le medie imprese 55% per le piccole imprese calcolato sui sovraccosti
Art.12	Investimenti finalizzati al risparmio energetico	20% per le grandi imprese 30% per le medie imprese 40% per le piccole imprese calcolato sui sovraccosti
Art.13	Investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento	45% per le grandi imprese 55% per le medie imprese 65% per le piccole imprese calcolato sui sovraccosti
Art.14	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	45% per le grandi imprese 55% per le medie imprese 65% per le piccole imprese calcolato sui sovraccosti
Art.15	Realizzazione di studi in materia ambientale	50% per le grandi imprese 60% per le medie imprese 70% per le piccole imprese rispetto ai costi dello studio
Art.16	Acquisizione di servizi di consulenza da parte di PMI	50% dei costi sostenuti
Art.18	Progetti di ricerca e sviluppo	100% ricerca fondamentale 50% per ricerca industriale 25% sviluppo sperimentale maggiorazioni: 10% nel caso di medie imprese 20% nel caso di piccole imprese 15% (fino all'80% massimo globale)

		per progetti collaborativi
Art.19	Studi di fattibilità tecnica	Studi preliminari a ricerca industriale 75% per le PMI 65% per le grandi imprese Studi prelim. a sviluppo sperimentale 50% per le PMI 40% per le grandi imprese
Art.20	Spese connesse a diritti di proprietà industriale sostenute da PMI	Le stesse intensità di cui all'art.18
Art.21	Ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca	100% purché si tratti di studi di interesse generale e venga data ampia diffusione
Art.22	Aiuti a nuove imprese innovative	Fino a 1 milione di € o 1,25 milioni nelle aree 87,3,c)
Art.23	Consulenza in materia di innovazione e di supporto all'innovazione	Fino a 200.000 € Non superiori al 75% se il prestatore di servizi non possiede una certificazione nazionale o europea
Art.24	Messa a disposizione di personale altamente qualificato	50% dei costi del personale assunto temporaneamente, fino a tre anni
Art.26	Aiuti alla formazione	Formazione specifica: 25% per le grandi imprese 35% per le medie imprese 45% per le piccole imprese Formazione generale: 60% per le grandi imprese 70% per le medie imprese 80% per le piccole imprese Maggiorazione del 10% (fino ad un massimo dell'80%) per formazione a lavoratori svantaggiati o disabili